

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 8983 30.11.2021 del 13 aprile 2021 / Pos. 4

Oggetto: Partecipazione delle rappresentanze sindacali al Comitato aziendale per l'applicazione e la verifica del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

*Assessorato regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo*

*Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo*

(rif. nota 26 marzo 2021, prot. n. 46983)

1. Nella nota segnata a margine codesta Amministrazione rappresenta di aver costituito, con DDG 26 maggio 2020, n. 1058, il Comitato di cui in oggetto, previsto nel DPCM 17 maggio 2020, Allegato 12, avente ad oggetto “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali*”.

Riferisce, altresì, che, con successivo DDG 21 gennaio 2021, n. 50, ha provveduto a modificare la composizione del suddetto Comitato, a seguito dell'avvicendamento di un dirigente ad un altro nella direzione dell'Area 1 “*Affari Generali e Contenzioso*” di codesto Dipartimento.

Nel corso di un incontro con le OO.SS., espone il Richiedente, una Sigla sindacale ha rilevato che il decreto con cui codesto Dipartimento ha istituito il Comitato *de quo*, “*non prevedendo all'interno della sua composizione anche le rappresentanze sindacali ma soltanto la partecipazione ai relativi lavori, non consente, tra l'altro,*

alle stesse OO.SS. di poter richiedere, di volta in volta, la convocazione, al pari dei componenti effettivi”.

Ciò premesso, codesta Amministrazione, pur ritenendo il proprio provvedimento conforme alle disposizioni “*di cui all’art. 13 del <Protocollo Condiviso>, laddove all’art. 2 prevede che <ai lavori del predetto Comitato partecipino le rappresentanze sindacali aziendali>*”, chiede il parere di questo Ufficio “*sulla questione sollevata dalla Sigla sindacale circa la mancata inclusione ... delle rappresentanze sindacali nella effettiva composizione del Comitato in parola”.*

1. Ai fini della disamina del quesito posto allo Scrivente, giova ricostruire il contesto normativo di riferimento.

Il D.P.C.M. 11 marzo 2020, avente ad oggetto “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, all’articolo 1, comma 1, numero 9), prevede, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l’adozione della seguente misura:

“9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali”.

In attuazione della suddetta misura, in data 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*”, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali.

Il documento, come si desume dalla relativa premessa, contiene “*contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio*”, aventi l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Il Protocollo, integrato in data 24 aprile 2020, articolato in 13 punti, ha fornito *“indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”*.

Il DPCM 26 aprile 2020 ha fatto proprio il suddetto Protocollo, stabilendo, all’articolo 2, comma 6, che *“Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6...”*.

A decorrere dal 18 maggio 2020 le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 sono state sostituite da quelle del DPCM 17 maggio 2020, che a sua volta ha cessato la sua efficacia dal 15 giugno 2020 per effetto del provvedimento successivamente adottato (DPCM 11 giugno 2020), così come i DPCM emanati nel prosieguo.

Da ultimo il Protocollo è stato confermato anche dal DPCM 2 marzo 2021, tuttora in vigore¹, il quale stabilisce all’articolo 4, comma 1, che *“sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 ...”*.

Dal tenore letterale del richiamato articolo 4, rubricato *“Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”*, sembra evincersi che l’ambito di applicazione del Protocollo sia limitato agli ambienti di lavoro del settore privato.

Di contro nell’articolo 6 del medesimo DPCM, che disciplina le misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati,

¹ L’efficacia delle misure stabilite dal DPCM 2 marzo 2021, originariamente prevista fino al 6 aprile 2021, è stata prorogata fino al 30 aprile 2021, dall’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44.

l'unico riferimento al Protocollo di che trattasi si rinviene nel comma 5², disposizione dettata in particolare *“per i datori di lavoro privati”*.

Alla luce del vigente quadro normativo, in ordine alle misure che i soggetti individuati come datori di lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione devono adottare per garantire condizioni di salubrità e sicurezza nei luoghi di lavoro e per contenere la diffusione del virus, appare più confacente il richiamo al *“Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da <Covid-19>”* sottoscritto in data 24 luglio 2020 tra il Ministro della Pubblica amministrazione e le OO.SS.

Nel suddetto Protocollo quadro le parti convengono, al punto 7, sulla necessità di *“garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSSP, sui punti del presente protocollo e su elementi specifici che eventualmente verranno individuati nelle amministrazioni, secondo quanto già previsto dai sistemi di relazioni sindacali dei rispettivi CCNL vigenti, in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e di flessibilità degli orari in entrata e uscita, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili”*.

Al successivo punto 10 le parti convengono che le amministrazioni si impegnino *“a garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal presente protocollo e nella promozione di canali di comunicazione e confronto continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze sindacali, al fine di condividere informazioni e azioni relative a quanto previsto dal presente protocollo”*.

Non si rinviene, invero, nel richiamato Protocollo quadro alcuna previsione analoga a quella contenuta al punto 13 del Protocollo condiviso, sottoscritto il 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020, concernente la costituzione in azienda di un *“Comitato*

² Articolo 6, comma 5, DPCM 2 marzo 2021: *“E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'art. 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto”*.

per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS”.

Premesso quanto sopra, ad avviso di quest'Ufficio, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare misure organizzative e precauzionali idonee per la tutela del personale in conformità a quanto convenuto nel menzionato Protocollo quadro sottoscritto il 24 luglio 2020, a cui le stesse Amministrazioni devono adeguarsi come, peraltro, indicato nella circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 3/2020³.

L'aver previsto, in seno al suddetto documento, la necessità di garantire “*modalità di comunicazione e confronto*” con le rappresentanze sindacali, nonché la “*promozione di canali di comunicazione e confronto continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze sindacali*” è la conferma della volontà espressa dalle Parti sociali nazionali, in sede di redazione del Protocollo, di ritenere fondamentale il confronto e la condivisione con le organizzazioni sindacali, ai fini della costruzione di un sistema efficace di protezione dei lavoratori.

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente Ufficio.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca

F.to Avv. Daniela M. Cellauro

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna

³ La circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 reca: “*indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*”.